

TABELLA DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

Ai sensi degli artt. 28 e 31, comma 1 "tabella A" del DM 150/2023

A norma dell'art. 8 del D.lgs 28/10 - come riformato dall'art. 7 D.lgs. n.149/22 - all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

A norma dell'art.17 dello stesso D.lgs n.28/10 – come riformato dall'art.7 D.lgs n.149/22 - e in applicazione degli artt. 28 e s.s. D.M.150/23 sono dovute all'Organismo:

INDENNITA' E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE:

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di **indennità**, oltre alle spese vive.

L'indennità comprende le **spese di avvio** del procedimento di mediazione e le **spese di mediazione** comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5 dell'art.28 del DM 150/23.

Le **spese vive**, diverse dalle spese di avvio, sono costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

Sono dovuti e versati a titolo di **spese di avvio** i seguenti importi:

- €40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- €75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a €50.000,00;
- €110,00 per le liti di valore superiore a €50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di **spese di mediazione** i seguenti importi:

- €60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- €120,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a €50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio
- €170,00 per le liti di valore superiore a €50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile alto

PRIMO INCONTRO CONCLUSO SENZA ACCORDO

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro e il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

PRIMO INCONTRO CONCLUSO CON ACCORDO

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella che segue, detratte le spese di mediazione e con una maggiorazione del 10% sulle spese di mediazione determinate come da tabella (articolo 30, comma 1 del DM 150/23.)

INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

Quando la mediazione prosegue con incontri successivi al primo, ogni parte è tenuta al pagamento delle ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella allegata, detratte le spese di mediazione già versate per il primo incontro (articolo 30, comma 3, DM 150/23).

Quando il valore della controversia è indeterminabile, si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

ACCORDO IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, è dovuta da ciascuna parte una maggiorazione del venticinque per cento sulle spese di mediazione determinate secondo la tabella (art. 30, comma 2 del DM 150/23).

MEDIAZIONE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' E MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

A norma art. 30 comma 4 del DM 150/23 quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/10 o quando è demandata dal giudice a norma dell'art.5 quater del d.lgs. n.28/10, l'indennità di mediazione, determinata come sopra indicato è ridotta di un quinto.

TABELLA A

(articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

A norma art 29 D.M. 150/23

1. la domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

A norma art 34 D.M. 150/23

Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

In merito alle indennità di mediazione sopra indicate, come da delibera del C.O.A. del 15 gennaio 2024 nr. 24, saranno applicati i valori minimi delle indennità a decorrere dall'entrata in vigore del DM 150/2023.